



Porto di Ancona

Ordinanza n. 142 del 18/10/2024

OGGETTO **INTEGRAZIONE DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 1612,20 SITA NEL RETRO DELLA BANCHINA N. 22, GIA' OGGETTO DI ORDINANZA N. 128/2024 FINO AL 22/12/2024**

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di



autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

VISTO sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

VISTI in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;

VISTO l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;

VISTO l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;

VISTO il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";



- VISTA** la richiesta della “Frittelli Maritime Group S.p.a.” – C.F./P.IVA 01023760422, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 15785-23/09/2024, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione all’utilizzo di un’area demaniale di mq. 1.612,20 situata nel retro della banchina n. 22 del porto di Ancona per il deposito di un rilevante quantitativo di coils (7.500 tonn nel mese di ottobre dalla Mn XIN HAI THIONG e 10.000 tonn nel mese di novembre dalla Mn HG HAMBURG), oltre alla movimentazione di un quantitativo di tubi (n. 245 tubi nella prima settimana di ottobre e n. 668 entro fine novembre);
- VISTA** la nota prot. 10187 del 21/06/2024 con la quale la Direzione tecnica di questa Autorità ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dell’area di che trattasi ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010 relativamente ai lavori di realizzazione delle nuove sovrastrutture di pavimentazione a tergo della banchina d’ormeggio n. 22 del Porto di Ancona;
- VISTA** la nota prot. n. 15925-25/09/2024, con cui la Società istante ha prodotto la quietanza di avvenuto versamento del canone dovuto e conferma del deposito cauzionale di € 15.000,00 già versato in precedenza;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Direzione tecnica di questo Ente, pervenute in data 21/06/2024 prot I-10187, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione security e safety di questo Ente, pervenute in data 24/06/2024 al prot I-10306, con prescrizioni che saranno, unitamente alle altre, riportate nel corpus dispositivo del presente provvedimento ordinamentale;
- VISTA** l’autorizzazione n. 4/2024 rilasciata alla società Frittelli Maritime Group S.p.a.” – C.F./P.IVA 01023760422 per l’esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 legge 84/1994 e s.m.i. di durata pari ad anni 4 (quattro);
- VISTA** l’Ordinanza portante n. 128 del 27/09/2024 avente ad oggetto l’occupazione ai sensi dell’art. 50 cod. nav. e 39 reg. cod. nav. di un’area di mq 1612,20 presso la Banchina n. 22 da parte della società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4/2024 per deposito temporaneo di Coils e Tubi fino alla data del 22/12/2024;



- VISTA** la richiesta pervenuta in data 17/10/204 al prot. 1741, come rettificata con comunicazione prot. 17467 del 17/10/2024, di integrazione della predetta Ordinanza al fine di poter depositare nell'ambito della suddetta area in via eccezionale nn. 66 container pieni provenienti da sbarco dalla M/N Ital Bonny fino alla fine del mese di ottobre in ragione del concomitante ritardo della unità M/N Xin Hai Thong 52 e conseguente posticipo del deposito di coils di cui sopra;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati per le ragioni sopra rappresentate;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati, alla saturazione delle aree disponibili e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inidonei nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere, nelle more dell'attuazione di quanto previsto nell'Atto di indirizzo e programmazione delle banchine commerciali di cui alla delibera del Comitato di gestione n. 72 del 28/11/2024, ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;



RENDE NOTO

L'area di mq. 1.612,20, come da planimetria allegata, situata nel retro della banchina n. 22 del porto di Ancona già destinata a deposito temporaneo di Tubi e coils secondo quanto stabilito nell'Ordinanza n. 128 del 27/09/2024 sarà destinata altresì in via eccezionale e temporanea, secondo le esigenze prospettate, al deposito e la movimentazione di nn. 66 container pieni, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale Frittelli Maritime Group s.p.a. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società Frittelli Maritime Group s.p.a.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza di quanto già riportato nell'Ordinanza n. 128 del 27/09/2024 e delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale Frittelli Maritime Group s.p.a.:

- l'area in oggetto risulta inserita all'interno della area omogenea denominata "Nuova Darsena", pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale l'area, a cura del richiedente, dovrà essere segnalata nel suo perimetro, affinché sia ivi impedito l'accesso di persone non addette;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i., di igiene e sanità pubblica;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;



- il deposito di merci oggetto del presente provvedimento non dovrà mai costituire un carico permanente superiore a 10 t/mq. In ogni caso, tale deposito dovrà avvenire con l'adozione di ogni cura atta ad evitare danni alle sovrastrutture di pavimentazione esistenti.
- le attività a cui l'occupazione in argomento verte non dovranno mai generare improprie dispersioni nell'ambiente di polveri od acque contaminate. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni ed emissioni.
- provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti.
- resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti.
- rispetto delle norme/procedure inserite nel PFSP b.22 consegnato all'impresa portuale;
- lo stoccaggio della merce dovrà rispettare la distanza (di almeno 1.5 metri) dalla recinzione per evitare la possibilità di intrusioni/incidenti di security facilitati dalla merce posizionata a ridosso della recinzione perimetrale della Facility;
- l'area prima dell'utilizzo deve risultare pulita e sgombera da attrezzatura e merce;
- sarà cura del richiedente predisporre delle protezioni agli impianti presenti nell'area di che trattasi (impianto fognario, cavidotti);
- l'eventuale materiale di fardaggio utilizzato (morali in legno e/o selle) dovrà risultare idoneo al carico che deve sostenere;
- l'impresa portuale dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, producendo il relativo verbale di coordinamento;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello



svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 18/10/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino